

MILANO
LODI
MONZA BRIANZA



F.I.M.A.A.

FATTURAZIONE ELETTRONICA – NOVITA’ 1 LUGLIO 2019

Dal 1° gennaio 2019 la fattura elettronica (in breve FE) attraverso il sistema di interscambio (SdI) è l’unica modalità ammessa per documentare cessioni e prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA.

Dall’**1° luglio 2019** entrano in vigore importanti novità: cambia il **termine di emissione delle FE** e le **sanzioni** in caso di invio tardivo diventano più onerose.

A partire dall’**1° luglio** la FE deve essere trasmessa al SdI entro i **12 giorni** successivi a quello in cui è effettuata la cessione dei beni e/o la prestazione di servizi ovvero all’incasso del corrispettivo, e non più entro le ore 24 del medesimo giorno dell’effettuazione dell’operazione o dell’incasso. L’estensione dei 12 giorni, e non dei 10 inizialmente prevista, è stata inserita nel Decreto Crescita.

Un esempio: a fronte di una cessione di beni o prestazione di servizi effettuata in data 28 settembre 2019, la fattura “immediata” potrà essere:

1. emessa (generata e inviata al SdI) il medesimo giorno, così che “data dell’operazione” e “data di emissione” coincidano ed il campo “Data” della sezione “Dati Generali” sia compilato con lo stesso valore (28 settembre 2019);
2. generata il giorno dell’operazione e trasmessa al SdI entro i 12 giorni successivi, 10 ottobre 2019, la data della fattura sarà la stessa della data dell’operazione (28 settembre 2019);
3. generata e inviata al SdI in uno dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28 settembre 2019) e il termine ultimo di emissione, 10 ottobre 2019, la data della fattura sarà la data dell’operazione (28 settembre 2019).

Con riferimento alle prestazioni di servizio, la data di effettuazione dell’operazione coincide con il pagamento del corrispettivo. Ai sensi del comma 4 art. 21 [DPR 633/1972](#) (nella sua formulazione in vigore), la fattura va emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione. Dunque, nel caso di prestazione di servizi il documento contabile andrà emesso alla data di pagamento del relativo corrispettivo (fattura immediata). A far data dal 1° luglio 2019, la nuova formulazione del menzionato comma 4 stabilisce che la fattura immediata è quella emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

È importante sottolineare che con il **1° luglio 2019 è terminato il periodo di moratoria sulle sanzioni** per chi non rispetta il termine previsto per l’emissione della fattura. Ad oggi se ci saranno fatture tardive la **sanzione applicata va dal 90% al 180% dell’iva corrispondente all’imponibile**.

La moratoria prevedeva la non applicazione delle sanzioni se la fattura fosse stata emessa regolarmente entro il termine per la liquidazione periodica dell'IVA (quindi un contribuente trimestrale non avrebbe dovuto pagare sanzioni se avesse inviato una fattura del 31/03 entro il giorno 16/05); nonché la riduzione al 20% se la fattura elettronica fosse stata emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo (quindi un contribuente trimestrale avrebbe dovuto pagare sanzioni ridotte se avesse inviato una fattura del 31/03 entro il giorno 16/08). Per i contribuenti con liquidazione periodica IVA mensile la moratoria terminerà il 30 settembre, con possibilità di inviare le fatture entro il 16/10 senza applicazione di sanzioni, oppure entro il 16/11 con applicazione della sanzione ridotta.

Il decreto 119/2018, Decreto fiscale 2019, modifica anche i **termini per la registrazione** delle fatture emesse: le fatture devono essere annotate nell'apposito registro delle fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Nei casi di "triangolazione nazionale" le fatture sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.

Per quanto attiene la **detrazione dell'IVA** per un'operazione di acquisto del 28/09, documentata tramite fattura emessa dal fornitore l'8/10, ricevuta il 10/10 ed annotata entro il 15/10, il diritto alla detrazione può essere esercitato con riferimento al mese di settembre. Ciò vale anche per le fatture non elettroniche, e si applica anche ai contribuenti trimestrali (operazione 28/06, fattura emessa 8/07, ricevuta il 13/07, ed annotata entro il giorno 15/07, la detrazione può essere esercitata con riferimento al secondo trimestre). Nel caso di un'operazione del 2019, documentata con fattura ricevuta ed annotata nel 2020, la detrazione potrà essere esercitata con riferimento al mese di effettiva ricezione e annotazione.

Si sottolinea che per la detrazione IVA la ricezione e l'annotazione sono indispensabili.

Il D.L. 119/2018 ha apportato modifiche anche per quanto attiene la **conservazione delle fatture elettroniche**. Per chi ha aderito al servizio gratuito dell'Agenzia delle Entrate, le fatture elettroniche emesse e ricevute saranno portate in conservazione in base alle norme vigenti. Il servizio dell'Agenzia garantisce la conservazione per un periodo di 15 anni, fino a revoca con possibilità di rientrare in possesso di tutte le fatture conservate utilizzando la funzione export. La conservazione ha valore sia civile che fiscale.

Ciascuno è libero, pur avendo aderito al servizio dell'Agenzia di conservare, ulteriormente ed autonomamente o con l'ausilio di un terzo, le proprie fatture. I file delle fatture correttamente elaborate e trasmesse resteranno disponibili sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI, e saranno cancellate nei 60 giorni successivi. I dati fattura saranno disponibili sino al termine dell'ottavo anno successivo alla presentazione della dichiarazione di riferimento, ma sarà necessario inoltrare all'Agenzia una richiesta di consultazione.